

CONVEGNO su:

"L'UFFICIO del PROCESSO" - Torino, 11 ottobre 2007

INTERVENTO della dott.ssa M. Cristina FAILLA, Presidente di Sezione del Tribunale di Massa su:

"I collaboratori del magistrato"

E' nota a tutti la "solitudine" del giudice nel suo quotidiano lavoro e la sua capacità di adattarsi allo svolgimento di ogni compito, anche il più modesto, per far procedere, ancorché così lentamente, il corso della giustizia.

Mi riferisco, ovviamente, non alla solitudine della decisione, che non è delegabile ed è connaturata alla responsabilità del giudizio, ma alla totale mancanza di collaboratori e di assistenti all'attività giurisdizionale, assenza che, nella maggior parte degli uffici, impone al giudice compiti che vanno dalla necessità di provvedere personalmente alla movimentazione materiale dei fascicoli, di distribuire informazioni sulla ubicazione degli uffici e di fornire le informazioni più banali, a quella di fare da filtro a sé stesso nei rapporti col pubblico, di costituirsi un archivio informatico dei provvedimenti emessi, di attendere i tempi e la disponibilità delle cancellerie per poter avere notizia dei flussi e dello stato dei procedimenti a lui affidati.

Il disegno di legge in materia di ufficio per il processo sembrerebbe aver colto la necessità, al fine di rendere effettive le garanzie ed i diritti dei cittadini e di garantire la ragionevole durata dei processi, di riempire questo vuoto, ipotizzando due tipi di interventi:

- 1) costituire strutture organizzative mediante la riorganizzazione del personale amministrativo;
- 2) prevedere che il magistrato possa avvalersi della collaborazione di tirocinanti lui affidati.

Qualora il DDL divenisse legge, non dovremmo perdere, ancora una volta, l'occasione di costituire l'Ufficio del Giudice.

Ed invero, per quel che riguarda il primo punto, occorre che i capi degli uffici sappiano "imporsi" sui dirigenti amministrativi, la cui tendenza è sempre stata quella di sottrarre risorse alla collaborazione col giudice per utilizzarle, invece, per servizi ed adempimenti di cancelleria; è bene infatti ricordare che la abolita figura di "assistente giudiziario", oggi corrispondente a quella di cancelliere B3, venne istituita, verso la fine degli anni '80, proprio col compito di assistere il giudice nell'attività giurisdizionale, quale una sorta di suo diretto collaboratore o segretario, e che, tranne

forse in alcuni uffici di Procura, il compito di tali funzionari è stato svuotato di contenuto, essendo stato limitato, nel migliore dei casi, alla assistenza non del giudice ma alle udienze.

Per quel che riguarda il secondo punto, è già possibile fin d'ora l'espletamento di tirocini e stages formativi presso gli uffici giudiziari, in forza di convenzione stipulata in base al Decreto 25/3/98 n. 142 del Ministero del Lavoro, la cui attuazione risponde però a criteri diversi ed è vincolata oggi da limiti più ampi rispetto a quelli previsti nel DDL.

Innanzitutto gli stages oggi possibili rispondono ad una **finalità formativa e di orientamento volta alla promozione dell'occupazione** (alternanza tra studio e lavoro dei giovani laureati e laureandi e agevolazione delle loro scelte professionali), **e non quindi alla mera collaborazione presso un ufficio giudiziario**, seppur non disgiunta dalla finalità di formazione, ed essendo stati previsti in via generale con modalità di attivazione da parte di numerosi enti pubblici ed associazioni private che si propongono finalità formative senza scopo di lucro, hanno subito, per quel che riguarda gli uffici giudiziari, una regolamentazione solo parzialmente limitativa da parte del CSM.

In particolare, il CSM con propria recente circolare approvata il 19/7/07, ha imposto numerosi limiti all'utilizzo degli stagisti in funzione della peculiare attività di affiancamento del giudice, che richiede *"forme di articolazione compatibili con l'esclusione dei tirocinanti* (in quanto soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario) *dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali"*, e tenuto altresì conto dei vincoli alla pubblicizzazione degli atti giudiziari imposti dalla legge sulla privacy.

Di fatto, il CSM ha precisato, quanto ai contenuti della convenzione:

- che tirocinanti possono essere esclusivamente i **praticanti avvocati** ovvero gli **specializzandi che frequentano le scuole universitarie relative alle professioni legali;**
- che a costoro può essere consentita **la frequenza di tutte le udienze civili, anche in camera di consiglio, purché vi sia il consenso delle parti, ad eccezione di quelle in materia di famiglia, di stato delle persone e diritti della personalità;**
- **che, nel settore penale, l'accesso è limitato alla fase dibattimentale;**
- **che devono essere esclusi i compiti che non rivestano una diretta valenza formativa per i partecipanti** (sono stati quindi esclusi il disbrigo delle attività di cancelleria e indicate, a titolo di esempio, oltre alla partecipazione alle udienze pubbliche, l'assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, eventuale attivazione di uno "sportello unico" e di un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni).

La circolare fornisce inoltre indicazioni circa i soggetti abilitati a stipulare la convenzione ed i tempi e le modalità di gestione del rapporto.

Passando alla realtà, segnalo una importante convenzione appena stipulata tra il Presidente della Corte di Appello di Genova e l'Università di Genova, facoltà di Giurisprudenza, **(che allego sub A)**, grazie alla quale la facoltà bandirà tre borse di studio miranti alla formazione forense per neo laureati, i quali, una volta selezionati, saranno affidati dal Presidente della Corte per sei mesi ad un giudice per svolgere le seguenti attività:

- a) partecipazione a pubbliche udienze;
- b) sommario di questioni controverse in diritto;
- c) ricerche di giurisprudenza;
- d) redazione di bozze di ordinanze o sentenze;
- e) riepilogo ordinato dell'esito di prove testimoniali;
- f) sommario delle tesi giuridiche proposte dalle parti.

Nella predetta convenzione, nel rispetto dei criteri imposti dal CSM, rispetto alla previsione del DDL, c'è solo il divieto per gli stagisti di partecipare alle udienze in camera di consiglio.

Nella realtà del mio ufficio, sono state stipulate convenzioni con le Università già da almeno tre anni (pochi, se si considera che il decreto ministeriale è del 1998 ed è stato emesso in attuazione dell'art. 18 della legge 24/6/97 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento); peraltro i tirocinanti, neo laureati o laureandi, sono stati tutti addetti a servizi amministrativi e di cancelleria, e solo da ultimo si sta tentando di acquisire la disponibilità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dell'Università per reperire stagisti che collaborino con i giudici.

La strada è ancora lunga, ma, a mio giudizio, da percorrere con alacrità ...

Allegato A)

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA**

Convenzione

La Corte d'Appello di Genova (d'ora innanzi "Corte"), in persona del suo Presidente, dott. Ettore Criscuoli
e

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova (d'ora innanzi "Facoltà"), in persona del suo Preside, prof. Paolo Comanducci

convengono quanto segue.

1. Borse di studio.

Entro un mese dalla sottoscrizione di questa Convenzione la Facoltà bandirà tre borse di studio, miranti alla formazione forense e riservate a coloro che si saranno laureati nella medesima Facoltà nei precedenti dodici mesi, con la finalità di selezionare i laureati con il più alto voto di laurea e, a parità di voto, coloro che appaiano più adatti per lo svolgimento delle attività di cui appresso. L'importo lordo di ciascuna borsa di studio sarà di euro tremila. I vincitori saranno assicurati per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui appresso.

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente della Corte o suo delegato, dal Preside della Facoltà o suo delegato e dal Coordinatore dell'Unità per la formazione continua della Facoltà.

2. Attività dei borsisti.

Il Presidente della Corte segnalerà i vincitori alla Corte e ai Tribunali del Distretto e, valutate le disponibilità, porrà ciascun borsista a disposizione della Corte o di un Tribunale per la durata di sei mesi allo scopo di svolgere le attività che il Capo dell'Ufficio o il magistrato da lui delegato riterranno di affidare al borsista, quali, in via esemplificativa e con riferimento a specifiche controversie:

- a. partecipazione a pubbliche udienze
- b. sommario di questioni controverse in diritto
- e. ricerche di giurisprudenza
- d. redazione di bozze di ordinanze o di sentenze
- e. riepilogo ordinato dell'esito di prove testimoniali
- f. sommario delle tesi giuridiche proposte dalle parti.

3. Riservatezza.

Ciascun borsista si obbligherà per iscritto a mantenere riservate tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nel corso delle sua attività.

4. Controllo dei borsisti.

Ciascun borsista riferisce mensilmente al Coordinatore dell'Unità per la formazione continua le attività che sta svolgendo. Il Coordinatore dell'Unità per la formazione continua segnala eventuali disfunzioni al Capo dell'Ufficio presso il quale il borsista opera e, se del caso, propone diverse assegnazioni di compiti.

5. Durata di questa Convenzione.

Questa Convenzione ha la durata di un anno e si rinnova di anno in anno fino a quando una parte comunichi all'altra di non volerla rinnovare.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO IL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
(Ettore dott. CRISCUOLI) (Paolo prof. COMANDUCCI)